



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N° 75 /2012

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:

- VISTA:** l'istanza assunta a prot. n. 19177 in data 30.05.2012, presentata dallo Studio Tassinari ed Associati di Ravenna, intesa ad ottenere l'autorizzazione al fine dell'esecuzione dei lavori, commissionati alla Soc. Marine Consulting S.r.l. di Ravenna, per il ripristino dell'impianto di ricircolo sito presso la Diga Foranea Sud – porto turistico Marinara - del porto di Ravenna;
- VISTA:** la nota n. 6083 in data 25.06.2012, dall'Autorità Portuale di Ravenna;
- VISTO:** la "procedura di sicurezza" n. C1207-POS-001-Rev. 002 in data della Soc. Marine Consulting S.r.l. di Ravenna;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 64/2007 in data 31.07.2007;
- RITENUTO:** necessario tutelare la sicurezza delle persone e dello svolgimento delle operazioni legate ai lavori sopra menzionati, disciplinare l'accesso all'area demaniale marittima denominata Diga Foranea Sud del Porto di Ravenna;
- VISTI:** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di attuazione (parte marittima);
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

dal giorno 09 luglio 2012 al giorno 27 luglio 2012, nell'area demaniale marittima denominata Diga Foranea Sud del Porto di Ravenna, presso il porto turistico Marinara, la Soc. Marine Consulting S.r.l. di Ravenna, effettuerà dei lavori di messa in opera del cantiere per il ripristino dell'impianto di ricircolo ivi esistente;

ORDINA

- Art.1** **dal giorno 09 luglio 2012 al giorno 27 luglio 2012, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì**, è interdetto l'accesso all'area demaniale marittima denominata Diga Foranea Sud del Porto di Ravenna, al fine di consentire alla Soc. Marine Consulting S.r.l. di Ravenna, l'esecuzione dei lavori di messa in opera del cantiere per il ripristino dell'impianto di ricircolo ivi esistente, nell'area evidenziata nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
- Art.2** Durante l'esecuzione dei lavori di cui agli Art. 1 e 2, è fatto divieto a tutti i veicoli ed alle persone, estranei ai lavori, di transitare/sostare nelle zone interessate dai lavori.
- Art.3** Il transito dei mezzi d'opera deve avvenire alla minima velocità e con la massima cautela.
- Art.4** La società esecutrice dei lavori dovrà opportunamente segnalare e delimitare i tratti interessati ai lavori con adeguata segnaletica al fine di evitare danni a persone e/o cose. La stessa Soc. Marine Consulting S.r.l. di Ravenna dovrà, altresì, installare una recinzione atta ad impedire l'accesso di estranei alle aree oggetto dei lavori. La stessa Società, avrà cura di sgombrare le aree di lavoro da mezzi d'opera ed infrastrutture di cantiere al di fuori degli orari e tempi di lavoro specificati nell'Art. 1.
- Art.5** La Soc. Marine Consulting S.r.l. di Ravenna avrà cura di provvedere a comunicare l'inizio ed il termine dei lavori subacquei, provvedendo, nel caso, a richiedere opportuna autorizzazione alla effettuazione degli stessi.

- Art.6 Nell'area di cantiere insistente sulla superficie rotabile della Diga Foranea Sud del Porto di Ravenna la Società incaricata dei lavori, di cui all'art. 1 della presente Ordinanza, dovrà lasciare libero un corridoio di passaggio avente una ampiezza tale da consentire l'eventuale transito dei mezzi di soccorso. A tal fine dovrà essere garantita la presenza costante di personale in possesso di idonea abilitazione alla movimentazione dei mezzi d'opera ivi presenti.
- Art.7 In caso di necessità i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e si dovrà ridurre o rimuovere la delimitazione dell'area di cantiere, anche movimentando i mezzi e le infrastrutture d'opera, al fine di ampliare il massimo possibile l'ampiezza del corridoio di passaggio.
- Art.8 L'accesso alle dighe e l'effettuazione dei lavori deve avvenire solo in caso di condizioni meteorologiche favorevoli e con ottima visibilità.
- Art.9 La validità, del presente atto è altresì subordinata alla completa attuazione, da parte dell'istante e della società esecutrice dei lavori, di tutte le misure e precauzioni necessarie a prevenire danni a persone e/o cose ed al completo rispetto delle normative vigenti in materia. L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero verificarsi a seguito dell'inosservanza di Leggi, Regolamenti o prescrizioni della presente Ordinanza
- Art.10 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, i cui contravventori saranno perseguiti, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1174 - 2° comma del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Ravenna, 05 LUG. 2012



IL COMANDANTE
CA (CP) Francesco Saverio FERRARA

CAPITANERIA DI PORTO
RAVENNA



Allegato all'Ordinanza n 75 /2012 in data

05 LUG. 2012

